

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Provincia di Taranto

Documento Unico di Programmazione

2018 - 2020

INDICE

- 1** Premessa
- 2** Sezione Strategica (SeS)
 - 2.1** Quadro Normativo di Riferimento
 - 2.1.1** La legislazione Europea
 - 2.1.2** La Legislazione Nazionale e gli Obiettivi dell'azione di governo
 - 2.1.3** Gli Obiettivi Regionali e il Riordino Istituzionale
 - 2.2** Analisi Strategica delle Condizioni Esterne
 - 2.2.1** Il Concorso delle Autonomie Locali agli Obiettivi di Governo
 - 2.2.1.1** Il Patto di Stabilità Interno
 - 2.2.1.2** Le Spese di Personale
 - 2.2.2** La spending Review
- 3** Sezione Operativa (SeO) - Parte I
 - 3.1** Premessa Sezione Operativa (SeO) - Parte I
 - 3.2** Fonti di Finanziamento
 - 3.3** Analisi delle Risorse
 - 3.3.1** Entrate Tributarie
 - 3.3.2** Trasferimenti Correnti
 - 3.3.3** Entrate Extratributarie
 - 3.3.4** Entrate in Conto Capitale
 - 3.3.5** Permessi a Costruire
 - 3.3.6** Accensione di Prestiti
 - 3.3.7** Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie e Anticipazione di Cassa
 - 3.4** Riepilogo Spese per Missioni e Programmi
 - 3.4.1** Quadro Generale degli Impieghi per Missione
 - 3.4.2** Missioni
- 4** Sezione Operativa (SeO) - Parte II
 - 4.1** Premessa Sezione Operativa (SeO) - Parte II
 - 4.2** Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale

Premessa

Nei prossimi tre anni vogliamo continuare l'azione al servizio dei cittadini, attraverso la gestione associata dei servizi comunali, obbligatori e non.

Nell'annualità 2018 è nostra intenzione infatti aumentare ancora i servizi, aggiungendo quello relativo alla videosorveglianza dell'abbandono dei rifiuti e quello relativo alla consulenza per attingere ai contributi dell'Unione Europea.

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Provincia di Taranto

Documento Unico di Programmazione Sezione Strategica

2018 - 2020

SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE.

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE

Nel corso del 2015-2016 il progressivo rallentamento delle grandi economie emergenti e la protratta fase di debolezza dell'Eurozona hanno negativamente influenzato l'andamento della domanda esterna; sull'evoluzione dell'economia internazionale hanno inoltre pesato l'accresciuta volatilità sui mercati finanziari e la minaccia terroristica. Nell'area dell'euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, ma anche alla debolezza della domanda interna – ostacola la trasmissione all'economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati gli investimenti, accresciuto l'onere dei debiti pubblici e privati. L'Eurozona resta inoltre caratterizzata da un'ineguale distribuzione della crescita e dell'occupazione che la espone periodicamente a shock, con seri rischi per la sostenibilità del progetto europeo; l'insoddisfacente processo di convergenza – anche nei comparti in cui l'integrazione sta procedendo con maggiore decisione, ad esempio nel settore bancario e della finanza – perpetua la segmentazione dell'area, ostacolando il necessario percorso di riforma strutturale delle diverse economie. L'afflusso di migranti e richiedenti asilo costituisce solo una delle nuove sfide sistemiche, di natura eccezionale, che rivelano i punti di debolezza del progetto europeo, in difficoltà nell'adottare una politica coordinata e di elaborare iniziative comuni. Il quadro evolutivo della finanza pubblica territoriale risulta inevitabilmente condizionato dalla necessaria e ineludibile razionalizzazione della spesa e del suo contenimento, ma paiono non mancare le possibilità di investimenti innovativi per lo sviluppo territoriale che si rinvengono proprio nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020. Il novellato art. 97 Cost. affianca infatti oggi ai principi di legalità e di buon andamento, quello di assicurare, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, dando una ulteriore conferma dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Questi aspetti, evidenziati dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014, appaiono di centrale rilievo, condizionando i profili organizzativi e funzionali della P.A. e ciò sia con riguardo al più ampio perimetro oggi considerato, disciplinato dal Sistema Europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 2010), sia per le ricadute in un sistema plurilivello quale quello autonomistico disegnato in Costituzione. In questa logica si muovono le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012. L'introduzione di nuovi vincoli e parametri, come l'equilibrio di bilancio strutturale e la sostenibilità del debito pubblico sono in linea con l'assetto ordinamentale adottato in sede europea e comportano un impegnativo percorso che coinvolge in particolare i livelli di governo e gestionali in ambito territoriale.

Nel Documento di Economia e Finanza 2017 (DEF), il Governo ha dovuto far fronte, su impulso dell'U.E., ad una manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro, pari allo 0,2 % del PIL. Ha reperito le risorse necessarie attraverso il rafforzamento del meccanismo IVA dello split payment e autofatturazione anche per le società partecipate pubbliche, dalla lotta all'evasione fiscale e da altre azioni di recupero, al fine di evitare l'aumento del prelievo fiscale. Nel documento si prevede una crescita del Pil pari all'1,1% per il 2017 e incrementi differenziati per il 2018 e 2019. Per la prima volta nei documenti programmatici di bilancio entrano, accanto al PIL, gli indicatori del BES (Benessere Equo e Sostenibile). Un primo blocco di tali indicatori, in attesa di una selezione più compiuta da parte di un apposito Comitato, sono stati individuati nei seguenti: il reddito medio disponibile; un indice di disuguaglianza; il tasso di mancata partecipazione al lavoro; le emissioni di CO₂ e di altri gas che possano alterare il clima. Il rapporto fra debito e PIL ha toccato il 132,6 per cento nel 2016, in lieve aumento sul 2015 (132,1 per cento). L'aumento è stato pressoché nullo se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in misura superiore allo 0,4 per cento del PIL. Il rapporto debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi ridursi progressivamente, un risultato non scontato alla luce della bassa crescita nominale degli ultimi anni. La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo lieve

decremento dell'indicatore dall'avvio della crisi. Nello scenario programmatico inoltre prosegue la discesa dell'indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con le previsioni del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020. Con la Nota di aggiornamento al DEF 2017, approvata il 23 settembre scorso, il Governo rivede sensibilmente al rialzo le previsioni formulate ad aprile e stima per il 2017 una crescita del Pil dell'1,5%. Stessa previsione confermata per il 2018 e il 2019. Nel testo approvato in primavera, come detto, veniva messa in conto una crescita dell'1,1% nel 2017. Il debito pubblico, anche al netto del sostegno al sistema bancario, nel 2017 è destinato per la prima volta a scendere. Dal 132% sul PIL stimato dall'Istat per il 2016 si passerà al 131,6% nel 2017 e al 129,9% nel 2018.

LO SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE

Nel complesso del 2016 l'economia italiana è tornata a crescere anche se a ritmi ancora moderati (0,8%). Alla crescita hanno contribuito la forte espansione monetaria, una politica di bilancio favorevole alla crescita e la caduta delle quotazioni petrolifere. Al rafforzamento della domanda interna si è contrapposto il progressivo peggioramento del contesto esterno all'area euro. L'attività economica resta tuttavia al di sotto, per circa otto punti percentuali, dei livelli precedenti la crisi.

Continua a migliorare la fiducia delle imprese e prosegue anche il rafforzamento degli indici Pmi a indicare una generale tendenza al miglioramento congiunturale dell'economia italiana. In particolare, sia i dati trimestrali sul Pil sia quelli mensili sulla produzione industriale hanno evidenziato una ripresa del comparto manifatturiero che spinge la crescita. L'Istat conferma il quadro tendenziale positivo e afferma che l'indicatore anticipatore continua a segnalare prospettive di miglioramento dell'attività economica in linea con la tendenza attuale.

Intanto, i dati a consuntivo 2016 indicano una crescita del Pil pari all'1% e una pressione fiscale in calo al 42,9% rispetto al 43,3% del 2015.

Da segnalare l'ulteriore crescita del rapporto debito/pil che nel 2016 raggiunge il 132,7% a causa di un aumento dell'1,6% del Pil nominale e del 2,6% del valore complessivo del debito.

Da segnalare il dato positivo sulle nuove aperture di partite Iva a gennaio cresciute dell'8% rispetto a gennaio 2016 con il dato positivo delle società di capitali (+10%), delle persone fisiche (+8,3%) e delle società di persone (+1,1%).

Positivo anche l'andamento delle entrate tributarie a gennaio cresciute del 2,1% con le imposte dirette e indirette che salgono insieme dell'1,9% e i tributi locali cresciuti del 7,6%.

Resta negativo, invece, l'andamento dei prestiti bancari diminuiti a gennaio dell'1,5% su gennaio 2016, con le sofferenze totali diminuite del 2%. Il rapporto sofferenze/prestiti delle imprese scende a gennaio a 18,1% dal 18,5% di dicembre e si riporta sugli stessi livelli di gennaio 2016.

LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Gli indicatori anticipatori prefigurano una continuazione della moderata fase espansiva nel secondo trimestre, nonostante l'incertezza determinata dalle prospettive della domanda estera. Il miglioramento delle condizioni per investire, derivante anche dalle misure di stimolo agli acquisiti di beni strumentali approvate definitivamente alla fine dello scorso anno nell'ambito della legge di stabilità per il 2017 – fornirebbe un nuovo impulso all'accumulazione di capitale. Prosegue la contenuta ripresa ciclica del settore delle costruzioni.

Nel nostro Paese continua una «modesta ripresa», rileva la Commissione Ue, che lascia invariate le stime di crescita invernali: +0,9% nel 2016 e 2017, e +1,1% nel 2018. «L'espansione della domanda interna è stato il maggior fattore di crescita» nel 2016, spiega Bruxelles, assieme alla «ripresa degli investimenti», sostenuta dalla politica accomodante della Bce. Nel 2017 accelerano anche le esportazioni. Ma quest'anno il debito pubblico raggiungere il suo livello massimo al 133,1% del Pil (era il 132,6% nel 2016), per scendere al 132,5% nell'anno successivo. «Incertezza politica e il lento risanamento del settore bancario rappresentano dei rischi al ribasso sullo scenario di crescita», scrive l'esecutivo Ue, che cita invece tra i punti di forza la dinamica della domanda estera. Quanto ai saldi di finanza pubblica, le stime risultano riviste in senso migliorativo rispetto a quelle di

metà febbraio anche grazie alla cosiddetta 'manovrina' da 3,4 miliardi sul deficit strutturale 2017 con cui il governo italiano ha comunque recepito le richieste dell'esecutivo Ue. Bruxelles stima un deficit nominale al 2,2% quest'anno e al 2,3% il prossimo (rispettivamente 2,4% e 2,6% le attese di febbraio ma 2,1% e 1,2% quelle del governo), mentre per il deficit strutturale la Commissione conferma l'attesa di 2% su quest'anno (1,5% il governo) e vede un peggioramento a 2,2% nel 2018 (2,5% l'attesa delle stime d'inverno), per cui il Def indica un ottimistico 0,7%.

La manovra 2018 comporta:

1) ALLEGGERIMENTO PESO SULLA SPESA CORRENTE

- **il vincolo dovuto alla progressiva crescita della percentuale di accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fortemente ridotto. Tra il 2017 e il 2018 si passa dal 70 al 75% - invece che al previsto 85%. Un minor vincolo quantificabile in quasi 300 milioni di euro di risparmio per il 2018;**

- **la quota di risorse oggetto di perequazione è stata portata al 45% (dal 40% del 2017), anziché al 55% previsto.** La perequazione – interamente alimentata da risorse comunali, ben diversamente da quel che prevede la legge 42 – rallenta così i suoi effetti in attesa di un approfondimento sulla qualità e la sostenibilità dell'intero sistema avviato dal 2015. Ricordiamo che ANCI chiede che il percorso della perequazione fondato sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard vada avanti ritrovando la sua piena conformità al quadro costituzionale e legislativo che oggi risulta non adeguata alla luce del blocco fiscale, dell'assenza di un fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale, di un quadro di fabbisogni non allineato alle effettive funzioni fondamentali dei Comuni, di una capacità fiscale calcolata su aliquote non effettive.

- **Conferma del contributo IMU-Tasi ai comuni per il ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni.**

- **proroga fino al 2020 della possibilità di libero utilizzo dei risparmi anche per spesa corrente derivanti da rinegoziazione dei mutui e l'inclusione delle spese di progettazione tra quelle finanziabili nel nuovo schema di utilizzo degli proventi da permessi di costruire che entrerà in vigore dal 2018.**

- **Proroga dell'innalzamento a 5/12 del ricorso all'anticipazione di tesoreria.**

- **Utilizzo risorse derivanti da alienazioni** per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, qualora l'ente presenti talune condizioni.

- **-E' stata recepita la richiesta di eliminare l'obbligo per i servizi di supporto alla riscossione di iscrizione all'Albo** che avrebbe penalizzato la continuità delle attività.

- **Va infine segnalata la proroga richiesta per il 2018 di una maggiore flessibilità nel calcolo delle tariffe TARI**

2). CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E PER ALTRI INTERVENTI

- Sblocco del **Bando aree degradate** per complessivi circa 220 milioni di euro; dopo pressante richiesta dell'ANCI in seguito al progressivo definanziamento della misura siamo riusciti ad ottenere più dell'ammontare iniziale.

- Istituzione di un fondo di **ulteriore sostegno diretto agli investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio** (850 mln. nel triennio 2018-20, di cui 150 per il 2018) che ha un ruolo complementare rispetto all'assegnazione di spazi per l'utilizzo di avanzi e ad altri interventi a contribuzione diretta. Il contributo è infatti riservato ai comuni con minore disponibilità di avanzi di bilancio e non beneficiari degli interventi del Bando periferie (avviato nel 2016 ed ora in via di completamento nei confronti di tutti i

progetti in graduatoria).

- **Ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti un contributo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.**

- Aumento del contributo previsto per le **fusioni dei Comuni**; la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. A fronte dell'incremento dei contributi per le **fusioni di comuni**, è **accresciuta la dotazione finanziaria** destinata a tale finalità per un importo pari a 10 mil.

- **Fondo progettazione degli enti locali**, con una dotazione finanziaria di **30 milioni di euro annui** per il periodo **2018-2030**, che è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

- Viene confermato per il 2018 **il contributo di 75 ml per il trasporto disabili.**

- Risorse pari a 100 milioni annui, per i Comuni e le Citta metropolitane a carico del **Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale**, per il periodo 2019-2033, finalizzate a progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile ed all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, in coerenza **con i Piani Urbani di Mobilità**

Sostenibile.

-**Viene previsto un contributo ai Comuni ove sono ubicate discariche ed impianti di incenerimento senza recupero energetico pari ad una quota del tributo speciale.**

- Per incentivare **misure di efficientamento energetico da parte degli enti locali e favorire la riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica** è messa a disposizione una **posta finanziaria pari a 288 mln di euro**. Le modalità di attuazione sono rinviate ad un successivo decreto.

3). REGOLE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI

- **aumento da 700 a 900 mln. di euro del plafond di spazi verticali** nazionali disponibili per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in un quadro positivo di **prolungamento degli spazi nazionali aggiuntivi fino al 2023**. Questa misura si traduce nella conferma delle regole espansive del saldo di competenza anche oltre il 2019. A questa importante stabilizzazione di un sistema più favorevole allo sviluppo degli investimenti si sono poi aggiunti **ulteriori interventi per una migliore attribuzione degli spazi:**

- inserimento di priorità specifiche per: i comuni tra 5 e 15mila abitanti, per gli enti locali colpiti da calamità naturali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza; per progetti relativi ad impianti energetici diversi dal fotovoltaico,
- estensione della concessione di spazi anche a fronte di investimenti gestiti da Unioni
- il riconoscimento delle attività di progettazione tra le motivazioni di richiesta di spazi inserendo così a pieno titolo la progettazione nel perimetro delle richieste
- la concessione di un ulteriore anno per l'affidamento dei lavori finanziabili con il Fondo pluriennale vincolato già contabilizzato, così da salvaguardare un ingente ammontare di risorse già disponibili per il rilancio degli investimenti che rischiavano di non poter essere attivate per i ritardi nelle procedure di affidamento,
- inserimento di una priorità per le opere finanziate con debito e già avviate, così come già accade per l'edilizia scolastica,
- mitigazione della condizione di completo utilizzo degli spazi aggiuntivi concessi ai fini delle ulteriori richieste per l'anno successivo: l'utilizzo richiesto si limita al 90% delle richieste e la sanzione è applicata nell'anno successivo a quello della certificazione (quindi nel secondo anno successivo a quello di mancata completa utilizzazione).

4).PICCOLI COMUNI

Il fondo per i piccoli Comuni aumentato di 10mln di euro a decorrere dal 2018 (il totale passa da 100 a 160mln.), sia pure in misura inferiore alle nostre attese.

Sul turn over del personale dei piccoli comuni, è stato ampliato il campo di applicazione (fino a 5.000 abitanti) delle norme di facilitazione alla sostituzione del personale cessato portando la percentuale di copertura al 100% per tutti i comuni sino a 5 mila abitanti.

Proroga al 31 dicembre 2018 dell'obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali.

5). PERSONALE

- Risolve la problematica relativa all'inclusione degli **incentivi per funzioni tecniche** nel tetto dei trattamenti accessori. Viene chiarito che rientrano nelle spese di investimento.

-Deroga al tetto per il lavoro flessibile per **effettuare assunzioni per il personale adibito ai servizi sociali al fine di rafforzare l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà.**

-Applicazione della possibilità di reinternalizzare il personale dei consorzi e delle aziende speciali.

-Viene **prorogata al 1 gennaio 2019 la possibilità di utilizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.**

Gli obiettivi regionali e il riordino istituzionale

Arconet

Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011. Principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio.

4.1 Gli strumenti della programmazione regionale

Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;
- b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;
- c)) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;
- e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
- g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;
- k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;
- f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- h) le variazioni di bilancio;
- i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno

successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali

Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.

Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.

c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

d) le variazioni di bilancio;

e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;

c) le eventuali variazioni al budget economico;

d) il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto.

5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento programmatico di legislatura, nel primo anno del nuovo mandato, quest'ultimo documento può sostituire il DEFR, se predisposto nel rispetto del presente principio.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni in sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

5.1 Definizione

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, come previsto dall'art. 1 della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, a seguito del coordinamento previsto dall'art. 8, della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno (PSI), ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

5.2 Finalità

Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale.

Il DEFR ha le seguenti finalità:

- decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

5.3 Contenuti

Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto segue:

- a) le politiche da adottare
- b) gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno,
- c) il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,
- d) gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

La prima sezione comprende:

- il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento,
- la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali.

La seconda sezione comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare, contiene:

- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;
- la manovra correttiva;
- l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente fino all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.

I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione, sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.42 , elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio.

6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale

Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF.

Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR.

In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio.

8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di programmazione (DUP).

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014.

Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per gli enti in sperimentazione, che hanno adottato il DUP 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

8.1. La Sezione Strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua,

in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

- b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

12

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

☐ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

☐ Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di

programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;

- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento

dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011.

8.3. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione degli enti locali.

Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali.

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il Dup semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici;
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011".

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.1 Definizione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

• *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta:

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;

- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;

- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del

Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
- g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- h) la nota integrativa;
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.

Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.

Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento della regione prevede l'approvazione del bilancio finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente" si intende entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento.

Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale sono pubblicati contestualmente nel sito internet della regione. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

Aspetti introduttivi

A partire dal 2016, il quadro della programmazione finanziaria degli enti locali è mutato profondamente. Da un lato, è entrato a regime il nuovo sistema contabile previsto dal [D.Lgs. n. 118/2011](#), imperniato sul carattere triennale del bilancio e sul concetto di esigibilità delle entrate e delle spese.

Dall'altro lato è stato superato il Patto di stabilità interno ed è stato introdotto un nuovo vincolo basato sull'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in termini di sola competenza.

La nuova disciplina è stata anticipata dalla [Legge di stabilità 2016 \(Legge n. 208/2015\)](#), mentre dal 2017 si applica pienamente la [Legge n. 243/2012](#) attuativa degli articoli 81 e 119 della [Costituzione](#). Quest'ultima è stata recentemente modificata dalla [Legge n. 164/2016](#), che ne ha rivisto in modo rilevante i contenuti.

In particolare, la novella ha confermato come unico obiettivo quello finale di competenza, cancellando i riferimenti al saldo corrente ed alla cassa.

Il quadro normativo, infine, è stato completato dalla [Legge di bilancio 2017 \(Legge n. 232/2016\)](#), commi 463 e seguenti).

1.2 Definizione dell'obiettivo

Come detto, il pareggio di bilancio è declinato in termini di saldo di competenza fra entrate e spese finali, laddove per entrate finali si intendono quelle dei primi cinque titoli e per spese finali quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato.

Questo saldo dovrà essere, per ciascun anno del triennio, almeno pari a 0, fatti salvi i casi di "debiti" o "crediti" dall'adesione al Patto orizzontale negli anni precedenti, nel qual caso l'obiettivo può assumere valore positivo o negativo.

Fra le entrate valide ai fini del pareggio non compaiono né l'avanzo né i prestiti (Titolo 6), mentre fra le spese non rilevano i rimborsi delle quote capitali di mutui e altre forme di indebitamento (Titolo 4), inoltre, le spese devono essere considerate al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi accantonati. Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da indebitamento.

Ai fini del pareggio, a differenza di quanto previsto per il Patto, non sono previste voci di entrata o di spesa escluse dal saldo. Deve essere segnalata, inoltre, l'inclusione del Titolo 5 in entrata (Entrate da riduzioni di attività finanziarie) e del Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) in spesa, per cui ai fini del pareggio rilevano anche le riscossioni e le concessioni di crediti. Ancora, in entrata vanno conteggiate le alienazioni di titoli e in spesa gli acquisti di azioni e i conferimenti di capitale.

Come detto, l'obiettivo deve essere conseguito in termini di sola competenza (accertamenti – impegni), mentre non sono più previsti vincoli cogenti di cassa.

1.3 Adempimenti informativi

Gli enti soggetti alla disciplina del pareggio sono chiamati agli stessi adempimenti già previsti dal Patto, ossia:

- a) obbligo di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto dell'obiettivo;
- b) monitoraggio periodico;
- c) certificazione finale.

Per quanto concerne il prospetto, per il triennio 2017-2019 il relativo modello è stato approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 23 novembre 2016.

Il medesimo prospetto deve essere allegato anche:

- a) alle variazioni di competenza consiliare;
- b) alle deliberazioni di giunta di riaccertamento ordinario (articolo 175, comma 5-bis, lettera e, del Testo unico di cui al [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#));
- c) alle determinazioni dei responsabili riguardanti il fondo pluriennale vincolato generato da indebitamento (articolo 175, comma 5-quater, lettera b, del [Tuel](#));
- d) alle variazioni dei responsabili relative a operazioni di indebitamento e contributi a rendicontazione (articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis, del [Tuel](#)).

Per quanto concerne il monitoraggio e la certificazione, è sostanzialmente confermata la disciplina già prevista negli anni passati. Invero, non è prevista la tempistica per il monitoraggio (nel 2016 ha visto tre scadenze, dopo il primo semestre, a cadenza trimestrale il secondo semestre), rimessa ad un successivo decreto ministeriale che approverà il relativo modello e quello relativo alla certificazione.

Riguardo a quest'ultima, si conferma il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo per l'invio, a pena di applicazione delle medesime sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'obiettivo. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

I revisori (*rectius*, il presidente nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico), sono tenuti, a pena di decadenza, ad inviare la certificazione in qualità di commissari ad acta entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto. La certificazione del commissario ad acta:

- se positiva determina l'applicazione delle sanzioni relative al divieto di effettuare assunzioni di personale e dell'obbligo di rideterminare le indennità degli amministratori;
- se negativa provoca l'applicazione di tutte le sanzioni previste in caso di inadempimento.

L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi fino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta della documentazione.

1.4 Sanzioni

Il comma 475 della [Legge di bilancio 2017](#) ha ridisegnato il sistema sanzionatorio, prevedendo innanzitutto la spalmatura del taglio che colpisce le amministrazioni che sfiorano: anziché essere caricato tutto sull'anno successivo alla violazione o del suo accertamento, verrà rateizzato su tre anni a quote costanti. Per cui, ad esempio, un ente che nel 2017 realizzerà un disavanzo di 60mila euro, pagherà 20mila euro l'anno nel 2018, 2019 e 2020.

Rimangono, invece, annuali le altre sanzioni, consistenti nel tetto agli impegni di spesa corrente (che si abbassa, perché gli enti inadempienti non potranno superare l'importo dell'anno precedente ridotto dell'1%), nel divieto di indebitarsi per finanziare le spese di investimento, nel blocco delle assunzioni e nella decurtazione delle indennità del Sindaco/Presidente e dei componenti della Giunta (che viene attualizzata all'importo percepito nell'anno della violazione, mentre fino al 2016 si faceva riferimento all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014).

La seconda novità riguarda la previsione del comma 476, che introduce delle “attenuanti” a favore degli enti che realizzano uno sfioramento contenuto: qualora il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti di entrate finali realizzati nell’anno della violazione, il tetto agli impegni correnti è calcolato senza la decurtazione dell’1%, il blocco delle assunzioni si applicherà solo a quelle a tempo indeterminato (e non alle assunzioni flessibili) e la sanzione a carico degli amministratori scende al 10%.

La Corte dei conti può accertare che il rispetto del pareggio è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili, o altre forme elusive: in tal caso, le sanzioni scattano dall’anno successivo a quello dell’accertamento e possono essere comminate penalizzazioni pecuniarie aggiuntive agli amministratori (fino a 10 volte l’indennità di carica) e anche ai tecnici responsabili (fino a 3 mensilità di stipendio).

Il comma 479 ha reintrodotto gli incentivi, in ossequio alla [Legge n. 243/2012](#), che saranno di due tipi:

- 1) una premialità monetaria finanziata coi proventi delle sanzioni applicate a quelli inadempimenti nell’anno precedente, che andrà agli enti in regola col saldo di competenza e che abbiano conseguito un saldo finale di cassa non negativo;
- 2) un alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale per gli enti che non lasceranno spazi finanziari inutilizzati in misura superiore all’1% degli accertamenti delle entrate finali. In tal caso, per i comuni il tetto al turn-over verrà triplicato (passando dal 25% al 75%), a condizione che l’ente abbia registrato nell’anno precedente un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto per gli enti deficitari o disestati, mentre per le città metropolitane viene innalzato del 10% il tetto alla spesa per lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del [D.L. n. 78/2010](#).

Legge di stabilità 2018:

Prerequisiti per poter effettuare assunzioni

Per poter **effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato**, occorre

innanzitutto verificare il rispetto dei seguenti prerequisiti:

a) aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto

previstodall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);

b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n.

183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) – vedi nostra circolare Personale 1 marzo 2012;

c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità

(art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006) – vedi nostra circolare Personale 10

febbraio 2012;

d) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma

557 – enti soggetti al patto nel 2015 – comma 562 – enti non soggetti al patto nel

2015, della L. n. 296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015);

e) aver rispettato nell'anno precedente il vincolo del pareggio di bilancio;

Condizioni ostative alle assunzioni:

- Stato di deficiarietà strutturale e di dissesto
- Mancato rispetto del pareggio di bilancio nell'anno precedente o nell'anno in corso (legge di bilancio 2017)
- In caso di violazione del limite di spesa di personale (art. 1, comma 557 ter, L. 296/2006)
- Mancata rideterminazione della D.O. nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Mancata ricognizione ANNUALE eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D: Lgs.

165/2001

- Mancata adozione del piano delle performance ((art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009)
- Mancata adozione del piano triennale delle azioni positive (art. 48, comma 1, D. Lgs. 198/2006)

Definizione di spesa di personale

- + Retribuzioni lorde
- + Segretario ente
- + Co.co.co.
- + lavoro interinale
- + convenzioni
- + Isu
- + oneri riflessi
- + irap
- + assegni
- + buoni pasto
- + equo indennizzo
- + rimborso personale comandato

- + art. 110 tuel
- + art. 90 tuel
- Rinnovi contrattuali dopo il 2004
- Categorie protette
- CFL prorogati
- rimborso personale in comando
- personale a carico UE
- Straord. elettorale + oneri
- Personale transf. Regioni funz. del
- Assunzioni vigili stagionali

SONO ESCLUSE DALLA SPESA EX C. 557 E 562

- le spese per i diritti di rogito
- le spese per incentivi all'accertamento ICI (deliberazione n. 16/SEZAUT/2009)
- gli oneri per assunzioni flessibili di vigili finanziate proventi delle sanzioni (indicazioni del Ministero dell'Interno e di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti)
- le spese per il personale straordinario assunto a tempo determinato retribuito dal comune con finanziamento trasferito dalla locale Azienda USL (Sezione Autonomie n. 5/SEZAUT/ 2010)
- spese per il personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate (deliberazione n. 9/SEZAUT/2010)

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Provincia di Taranto

Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa Parte Prima

2018 - 2020

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

12

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni;

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

□ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

□ Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di

programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura contributiva e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	144.232,80	295.812,80	865.680,34	852.713,67	852.713,67	852.713,67	-1,50
	36.023,61	133.795,26	33.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-36,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	180.256,41	429.608,06	898.680,34	873.713,67	873.713,67	873.713,67	-2,78
Proventi oneri di destinati a manutenzione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di applicato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	180.256,41	429.608,06	898.680,34	873.713,67	873.713,67	873.713,67	-2,78

Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e di	1.501.170,11	159.110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi di destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale per spese in conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.501.170,11	159.110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.681.426,52	588.718,22	998.680,34	973.713,67	973.713,67	973.713,67	-2,50

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			7
	1	2	3	4	5	6	
	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trasferimenti correnti

Sono stati previsti, in attesa di comunicazioni aggiornate, € 95.000,00 di trasferimento corrente per contributo ordinario da parte della Regione.

I restanti € 786.765,67 previsti in bilancio come trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche sono legati a servizi associati svolti dall'Unione per i quali è prevista l'erogazione delle di partecipazione dei Comuni associati:

- € 17.500,00 : Servizio medico competente;
- € 15.000,00 : Servizio riscossione in forma associata della Tari;
- € 42.000,00 : Servizio di revisione economico-finanziaria;
- € 10.000,00 : Servizio O.I.V.;
- € 18.000,00 : Servizio SUAP;
- € 27.500,00 : Servizio Agricoltura;
- € 3.500,00 : Servizio di elaborazione paghe e stipendi;
- € 36.772,00 : Servizio Centrale unica di committenza (C.U.C.);
- € 34.850,00 : Servizio associato Ufficio finanziario;
- € 38.591,67: Servizio associato Ufficio tecnico;
- € 20.000,00 : Servizio veterinario
- € 29.052,00 : Progetto abbandono rifiuti
- € 494.000,00 : Servizio associato soggiorno anziani

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.990,00	7.310,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	9,73	0,01	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	30.023,88	126.485,25	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-62,50
TOTALE	36.023,61	133.795,26	33.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-36,36

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Provincia di Taranto

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Seconda

2018 - 2020

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011.

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Si riporta alla delibera di Giunta n. 11 del 11/07/2017 di approvazione del Piano triennale delle Opere pubbliche 2018-2020.

PROGRAMMA TRIENNALE FABB. PERS.

Si rimanda alla delibera di Giunta unionale n. 12 del 11/07/2017 di approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale.